



Università
degli Studi di
Messina

Regolamento per la disciplina dei doveri accademici dei professori e dei ricercatori, nonché per l'attribuzione della retribuzione aggiuntiva ai ricercatori a tempo indeterminato, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 240/2010

**CAPO I
AMBITO DI APPLICAZIONE**

Art. 1 Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina i doveri accademici dei professori e dei ricercatori dell'Università degli Studi di Messina, nonché i criteri e le modalità per l'attribuzione, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della Legge n. 240/2010, nei limiti delle disponibilità di bilancio, della retribuzione aggiuntiva ai ricercatori a tempo indeterminato in servizio presso l'Ateneo, ai quali sono affidati, con il loro consenso, compiti di attività didattica per lo svolgimento dell'insegnamento nelle varie forme previste.

Art. 2 Disposizioni generali

1. I professori e i ricercatori dell'Università degli Studi di Messina svolgono attività di ricerca, di studio e aggiornamento scientifico e attività didattica, ovvero attività didattica integrativa per i ricercatori a tempo indeterminato, con i connessi compiti preparatori, di verifica e organizzativi, nonché attività di servizio agli studenti, assicurando a questi fini tutto l'impegno richiesto dalle norme in vigore e dalle determinazioni dei competenti organi dell'Ateneo.
2. I professori e i ricercatori assolvono ai loro compiti didattici e di servizio agli studenti con un impegno annuale disciplinato dal presente Regolamento, in ottemperanza alle disposizioni di cui all'articolo 6, commi 2 e 3, della legge n. 240/2010 e successive modificazioni. Ai singoli docenti è assicurata l'applicazione delle norme e dei principi statutari che garantiscono la libertà di insegnamento, da esercitarsi nel rispetto degli obiettivi formativi degli insegnamenti e delle esigenze di coordinamento, efficienza e qualità dei corsi di studio e secondo le disposizioni del Regolamento didattico dell'Ateneo nonché dei Regolamenti dei corsi di studio.
3. È parte integrante e non eludibile dell'impegno dei professori e dei ricercatori la partecipazione agli organi collegiali dei Dipartimenti e dei Consigli di Corso di Studi di afferenza. Le eventuali assenze devono essere giustificate per iscritto al responsabile dell'organo collegiale tempestivamente prima dell'inizio della seduta relativa. Il protrarsi di assenze ingiustificate per un totale, nell'anno accademico, superiore al 50% delle sedute, costituisce oggetto di richiamo verbale da parte del responsabile dell'organo

collegiale. L'assunzione, in caso di designazione o di elezione, di compiti gestionali nei medesimi organi e negli altri organi dell'Ateneo rientra parimenti tra i doveri accademici, fatte salve le eventuali riduzioni dei compiti didattici e l'attribuzione di indennità per i periodi di mandato, come determinate dalle norme statutarie e regolamentari in vigore.

4. La ricerca scientifica e tecnologica costituisce per i professori e i ricercatori, oltre che un diritto, un dovere accademico. Essi sono quindi tenuti a condurre, con continuità, attività di ricerca di qualità elevata sotto il profilo dell'originalità, del rigore metodologico e dell'impatto, cosicché l'Ateneo tutto possa contribuire al progresso scientifico, culturale, sociale, civile ed economico del Paese. A ciascun professore e ricercatore in servizio è assicurata, nell'ambito del Dipartimento di appartenenza, la piena applicazione delle norme e dei principi statuari che garantiscono la libertà della ricerca scientifica e ne promuovono lo svolgimento in relazione alle esigenze e alle disponibilità e ai risultati della valutazione delle attività svolte. L'utilizzazione dei fondi per la ricerca attribuiti con destinazione specifica compete al professore e al ricercatore ovvero ai professori e ricercatori assegnatari.
5. Rientra tra le funzioni dei professori e dei ricercatori dell'Università svolgere compiti di valutazione in relazione alle loro specifiche competenze e alle richieste ricevute, ai sensi del vigente Regolamento di Ateneo per lo svolgimento di incarichi esterni da parte del personale docente universitario.
6. I professori e i ricercatori sono tenuti a depositare nell'Archivio istituzionale IRIS dell'Ateneo i dati bibliografici e i testi completi delle loro pubblicazioni scientifiche, nonché i dati relativi alle attività di terza missione, nel rispetto della vigente *Policy Open Access* dell'Università di Messina (https://oa.unime.it/wp-content/uploads/2023/09/Policy-Open-Access_0.pdf).
7. I professori e i ricercatori a tempo indeterminato dell'Ateneo sono tenuti a presentare una relazione sul complesso delle attività didattiche, di ricerca e gestionali svolte, ai fini della loro valutazione per l'attribuzione dello scatto stipendiale, secondo le previsioni di cui agli artt. 6, comma 14 e 8 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e ss. mm. Le modalità ed i criteri per la valutazione sono riportate nel vigente Regolamento per la valutazione dell'impegno didattico, di ricerca e gestionale dei professori e ricercatori a tempo indeterminato ai fini dell'attribuzione degli scatti stipendiali.
8. Il rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi non compresi nei compiti e nei doveri istituzionali dei professori e dei ricercatori a tempo pieno dell'Università è disposto ai sensi dell'apposito Regolamento d'Ateneo per lo svolgimento di incarichi esterni da parte del personale docente universitario.
9. Le disposizioni che regolano la posizione e le eventuali assunzioni di responsabilità di professori e ricercatori dell'Università in società con caratteristiche di *spin off* o di *start up* universitari, ai sensi del comma 9 dell'articolo 6 della legge n. 240/2010, sono oggetto

del Regolamento in materia di società spin off dell'Università degli Studi di Messina.

10. I professori e i ricercatori sono tenuti a osservare, nell'adempimento dei propri compiti didattici e di ricerca, i principi e le regole di condotta stabiliti dal vigente *Codice dei comportamenti nella comunità universitaria ispirati ad etica pubblica*, emanato in attuazione dell'art. 2, comma 4, della legge 240/2010, così come del *Codice di comportamento dell'Università degli Studi di Messina* adottato ai sensi dell'art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sostituito dall'art. 1, comma 44, della legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione), che per i professori e i ricercatori universitari costituiscono, per quanto compatibili con le disposizioni dei rispettivi ordinamenti, principi di comportamento.
11. Relativamente ai compiti didattici, eventuali rinunce agli stessi da parte dei docenti assegnatari, in assenza di nuove immissioni in ruolo, devono essere adeguatamente motivate in merito alle cause imprevedibili di forza maggiore personali o familiari che le hanno determinate e potranno essere accolte dopo valutazione e deliberazione positiva del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione.

CAPO II

DOVERI DIDATTICI DEI PROFESSORI E DEI RICERCATORI

Art. 3 Definizioni

Ai fini del presente regolamento valgono le definizioni di seguito riportate:

- **insegnamento nelle varie forme previste:** attività didattiche a cui corrispondono crediti formativi universitari (CFU) svolti nell'ambito dei corsi di insegnamento e moduli curriculari dei Corsi di Laurea, Corsi di Laurea Magistrale e Corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico, secondo quanto previsto in sede di programmazione didattica comunicata al MUR, delle Scuole di Specializzazione e Dottorati di Ricerca, dei Master universitari, Corsi di Perfezionamento, Corsi di formazione finalizzata e permanente.
La definizione comprende: lezioni, esercitazioni in aula o in laboratorio, seminari e visite guidate purché svolti nell'ambito di attività in aula. Esclusivamente per i Corsi di Studio di I e II livello abilitanti all'esercizio della professione, comprende anche le attività didattiche professionalizzanti in presenza del docente e/o coordinamento delle attività didattiche professionalizzanti.
- **attività didattica integrativa:** attività didattiche a cui non corrispondono crediti formativi universitari e comprendono tutte le attività di supporto e affiancamento ai corsi di insegnamento ufficiali. Rientrano le esercitazioni extracurriculari, i seminari non inseriti nella programmazione didattica, assistenza a visite tecniche e attività di laboratorio, ecc.);
- **attività didattica di servizio agli studenti:** ulteriori attività connesse alla didattica che comprendono l'assistenza per la stesura degli elaborati finali di laurea, delle tesi di laurea

magistrale e delle tesi di specializzazione e di dottorato, il ricevimento degli studenti e relativa consulenza, l'orientamento in tutte le sue forme, il tutorato e l'assistenza agli studenti lungo tutto il corso degli studi, compresi i progetti di recupero di gruppo e individuali, le attività di assistenza e di tutorato nei programmi di mobilità studentesca.

- **compito didattico istituzionale:** è il compito didattico per lo svolgimento dell'insegnamento nelle varie forme previste che viene affidato come dovere inerente allo stato giuridico dei professori e dei ricercatori;
- **compito didattico aggiuntivo:** è l'ulteriore compito didattico per lo svolgimento dell'insegnamento nelle varie forme previste che viene affidato, a titolo gratuito e previo consenso, ai professori e ai ricercatori, in aggiunta al loro compito didattico istituzionale;
- **affidamento diretto:** compito didattico per lo svolgimento dell'insegnamento nelle varie forme previste assunto dai ricercatori a tempo indeterminato previo consenso e condizione necessaria per il conferimento del titolo di Professore aggregato ai sensi dell'art. 6 comma 4 della legge 240/2010 e ss. mm.;

Art. 4 Doveri didattici dei professori di prima e seconda fascia

1. I professori di prima e seconda fascia dell'Università degli Studi di Messina (di seguito professori) sono tenuti ad assicurare annualmente, nell'ambito degli obiettivi definiti dai Dipartimenti e nelle forme di coordinamento esercitati dagli stessi, l'assolvimento dei compiti didattici istituzionali, e lo svolgimento delle attività didattiche integrative e di servizio agli studenti, inclusi l'orientamento ed il tutorato.
2. I professori in regime di impegno a tempo pieno sono tenuti a svolgere annualmente non meno di 350 ore annue di didattica, di cui non meno di 120 ore di compito didattico istituzionale e per il rapporto a tempo definito non meno di 250 ore annue di didattica, di cui non meno di 90 ore di compito didattico istituzionale.
3. Ai fini dell'adempimento del compito didattico istituzionale, con riferimento ai Corsi di Studio di I e II livello abilitanti all'esercizio della professione, le ore svolte nelle attività didattiche professionalizzanti in presenza del docente e/o coordinamento delle attività didattiche professionalizzanti possono raggiungere un massimo di 40 ore per anno accademico.
4. Ove il rapporto CFU/ore non consenta di determinare un impegno per il compito didattico istituzionale di 120 ore o, rispettivamente, di 90 ore, al fine di non produrre eccessivi frazionamenti delle attività formative contrari alla qualità della didattica, il compito didattico istituzionale potrà essere incrementato con una tolleranza fino al 50% in eccesso, **pari a 180/135 ore a seconda del regime di impegno, pieno o definito**. Oltre il limite di tolleranza in eccesso, con il consenso del docente, l'insegnamento sarà assegnato quale compito didattico aggiuntivo.

5. Il compito didattico istituzionale è svolto prioritariamente negli insegnamenti obbligatori dei Corsi di Laurea, dei Corsi di Laurea magistrale e dei Corsi di Laurea magistrale a ciclo unico, garantendo il fabbisogno didattico di Ateneo, sulla base della programmazione didattica e delle risorse a disposizione per la sostenibilità dei Corsi di studio.
6. I professori possono svolgere attività di docenza retribuita nei Master universitari, Corsi di Perfezionamento, Corsi di formazione finalizzata e permanente, previo assolvimento del proprio compito didattico istituzionale - nei termini di cui al precedente comma 4 - nell'ambito dei Corsi di Laurea, Corsi di Laurea Magistrale, Corsi di Laurea magistrale a Ciclo unico e, in subordine, nelle Scuole di Specializzazione e Dottorati di Ricerca. Nel caso in cui il compito didattico istituzionale non risulti soddisfatto, la docenza all'interno dei Master universitari, Corsi di Perfezionamento, Corsi di formazione finalizzata e permanente è considerata equivalente e concorre al completamento del carico didattico istituzionale.
7. Ciascun professore è titolare di un insegnamento o di parti di insegnamento ovvero di moduli curriculari per un Corso di Laurea, di Laurea magistrale o Laurea magistrale a ciclo unico, nell'ambito del settore scientifico-disciplinare, ovvero del gruppo scientifico disciplinare, di inquadramento, secondo le determinazioni assunte dal Consiglio del Dipartimento di riferimento all'atto dell'adozione della delibera di chiamata.
8. I professori titolari degli insegnamenti e/o dei moduli di insegnamento sono tenuti a svolgere personalmente, con sistematicità ed assiduità, le attività didattiche ad essi connesse, nel puntuale rispetto del calendario didattico predisposto dalla competente Struttura. Qualora per ragioni di salute o di ufficio, o per altro legittimo impedimento, il professore non possa momentaneamente assolvere i compiti di cui sopra, questi devono essere rinviati. Il professore titolare dell'insegnamento deve provvedere affinché ne sia data tempestiva comunicazione agli studenti. Se la durata dell'assenza è continuativa e superiore ad una settimana, deve esserne informato il Coordinatore di Corso di Studio, al quale spetta verificare la congruità della soluzione temporanea proposta dal titolare dell'insegnamento e, comunque, provvedere affinché sia garantita la continuità dell'insegnamento, investendo, se del caso, i competenti organi dipartimentali.
9. I professori sono, inoltre, tenuti a definire nei tempi indicati dall'Ateneo e a rendere pubblico il *syllabus* specificando gli argomenti, i materiali didattici e descrivendo le modalità di verifica dell'apprendimento; è, altresì, obbligo dei professori pubblicare sul sito istituzionale dell'Ateneo il proprio curriculum vitae e l'orario di ricevimento degli studenti, almeno pari a due (2) ore settimanali, svolgere le attività didattiche secondo la programmazione oraria del corso o dei corsi di studio di riferimento e rispettare gli appelli d'esame come calendarizzati dalla competente struttura didattica.
10. Ai professori è consentito, previo nulla osta, assumere insegnamenti in affidamento presso altre università, purché soddisfino le condizioni di cui al precedente comma 4 e

ferma restando la verifica, da parte del D.A. Organizzazione e Gestione delle Risorse Umane, riguardo l'assenza di bandi per contratti di insegnamento a titolo oneroso nel settore scientifico disciplinare oggetto della richiesta di nulla osta.

Art. 5 Doveri didattici dei ricercatori a tempo determinato

1. I ricercatori a tempo determinato dell'Università degli Studi di Messina sono tenuti allo svolgimento della didattica ovvero dei compiti didattici istituzionali, delle attività didattiche integrative e di servizio agli studenti, inclusi l'orientamento ed il tutorato per 350 ore annue se in rapporto di tempo pieno e per 200 ore annue se in rapporto di tempo definito, di cui non meno di 90 ore di compito didattico istituzionale, se in rapporto di tempo pieno, e 60 ore, se in rapporto di tempo definito.
2. Il compito didattico istituzionale è svolto prioritariamente negli insegnamenti obbligatori dei Corsi di Laurea, dei Corsi di Laurea magistrale e dei Corsi di Laurea magistrale a ciclo unico, garantendo il fabbisogno didattico di Ateneo, sulla base della programmazione didattica e delle risorse a disposizione per la sostenibilità dei Corsi di studio.
3. Ove il rapporto CFU/ore non consenta di determinare un carico didattico di 90 o, rispettivamente, di 60 ore, al fine di non produrre eccessivi frazionamenti delle attività formative, contrari alla qualità della didattica, il compito didattico istituzionale potrà essere determinato entro una tolleranza massima fino al 50% in eccesso, pari a 135/90 ore a seconda del regime di impegno, pieno o definito.
Oltre il limite di tolleranza in eccesso, con il consenso del docente, l'insegnamento sarà assegnato quale compito didattico aggiuntivo.
4. I ricercatori a tempo determinato possono svolgere attività di docenza retribuita nei Master universitari, Corsi di Perfezionamento, Corsi di formazione finalizzata e permanente previo assolvimento del proprio compito didattico istituzionale - nei termini di cui al precedente comma 3 - prioritariamente nell'ambito dei Corsi di Laurea, Corsi di Laurea Magistrale, Corsi di Laurea magistrale a Ciclo unico e in subordine nelle Scuole di Specializzazione e nei Dottorati di Ricerca, qualora il ricercatore a tempo determinato sia componente del Collegio dei docenti. Nel caso in cui il compito didattico istituzionale non risulti soddisfatto, la docenza all'interno dei Master universitari, Corsi di Perfezionamento, Corsi di formazione finalizzata e permanente è considerata equivalente e concorre al completamento del carico didattico istituzionale.
5. Ai ricercatori a tempo determinato è consentito, previo nulla osta, assumere insegnamenti in affidamento presso altre università, purché soddisfino le condizioni di cui al precedente comma 3 e ferma restando la verifica, da parte del D.A. Organizzazione e Gestione delle Risorse Umane, riguardo l'assenza di bandi per contratti a titolo oneroso nel settore scientifico disciplinare oggetto della richiesta di nulla osta.
6. Ai ricercatori a tempo determinato si applicano le disposizioni previste dai commi 8 e 9

dell'articolo 4 del presente Regolamento.

Art. 6 Doveri didattici dei ricercatori a tempo indeterminato

1. I ricercatori a tempo indeterminato svolgono attività di ricerca e di aggiornamento scientifico e sono tenuti a riservare annualmente all'attività didattica integrativa e di servizio agli studenti, inclusi l'orientamento e il tutorato, nonché ad attività di verifica dell'apprendimento, fino ad un massimo di 350 ore se in rapporto di tempo pieno e fino ad un massimo di 200 ore se in rapporto di tempo definito.
2. I ricercatori a tempo indeterminato devono svolgere almeno 60 ore l'anno di didattica integrativa e servizio agli studenti di cui al precedente comma.
3. Ai ricercatori a tempo indeterminato possono essere attribuiti per affidamento diretto, con il loro consenso e fermo restando il loro trattamento giuridico ed economico, compiti di attività didattica per lo svolgimento dell'insegnamento nelle varie forme previste fino a 90 ore. Per motivate, accertate e straordinarie carenze didattiche, correlate ad insegnamenti irrinunciabili, è possibile affidare ai ricercatori a tempo indeterminato, con il loro consenso e fermo restando il loro trattamento giuridico ed economico, ulteriori incarichi di didattica per lo svolgimento dell'insegnamento nelle varie forme previste fino ad un massimo di impegno complessivo di 120 ore.
4. Gli impegni didattici curriculari affidati ai ricercatori di ruolo in via diretta danno luogo a retribuzione aggiuntiva, secondo le modalità del successivo art. 13.
5. L'insegnamento o modulo curriculare può essere affidato ai ricercatori a tempo indeterminato sempre che il compito didattico istituzionale dei professori dei settori scientifico-disciplinari attivati nell'ambito dell'offerta formativa dell'Ateneo, sia pienamente assolto, tenuto comunque conto dell'organizzazione didattica del corso o dei corsi di studio per i quali prestano la propria opera.
6. Per l'anno accademico in cui i ricercatori a tempo indeterminato svolgono i compiti di attività didattica per lo svolgimento dell'insegnamento nelle varie forme previste, di cui al precedente comma 3, è attribuito loro il titolo di *professore aggregato*. Il titolo è conservato, altresì, nei periodi di congedo straordinario per motivi di studio di cui il ricercatore usufruisce nell'anno successivo a quello in cui ha svolto i predetti compiti di attività didattica.
7. Ai ricercatori a tempo indeterminato è consentito, previo nulla osta, di assumere insegnamenti in affidamento presso un'altra università, a condizione che non si sottraggano all'assunzione, ove richiesto, di insegnamenti o moduli curriculari per corsi di studio dell'Università degli Studi di Messina.

Art. 7 Attività assistenziale

1. I compiti e le attività assistenziali svolti da professori e ricercatori di materie cliniche nell'ambito dei rapporti tra l'Università e il Servizio Sanitario Nazionale e Regionale sono regolati prioritariamente in funzione dell'assolvimento dei loro compiti didattici e di ricerca, con i quali si integrano, essendo inscindibili. I professori e i ricercatori che esplicano attività assistenziale assumono, per quanto concerne l'assistenza, i diritti e i doveri previsti per il personale ospedaliero di corrispondente funzione e qualifica, risultando, pertanto, assoggettati contemporaneamente sia alla normativa in materia universitaria sia, ove applicabile, a quella in materia sanitaria. L'attività assistenziale dei professori e ricercatori ai livelli della dirigenza ospedaliera è disciplinata dalla normativa in vigore e dai protocolli d'intesa stipulati tra l'Università e la Regione Sicilia.
2. Per i professori e i ricercatori che svolgono attività assistenziale, l'orario di lavoro è quello previsto per il rapporto di lavoro a tempo pieno o a tempo definito del personale ospedaliero, secondo l'opzione esercitata in proposito nei confronti dell'Amministrazione universitaria.

Art. 8 Riduzione del compito didattico istituzionale

1. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 6, comma 7, della Legge n. 240/2010 i professori possono usufruire delle riduzioni relative ai carichi didattici per le fattispecie e con le modalità di cui al presente articolo.
2. Il Senato Accademico autorizza, su richiesta degli interessati da presentare improrogabilmente entro il 31 dicembre di ogni anno con riferimento all'anno accademico successivo, la riduzione del compito didattico istituzionale fino ad un massimo del 100% per il Rettore e per il Prorettore Vicario e fino ad un massimo del 25% per i Prorettori, i Direttori di Dipartimento, il Coordinatore del Presidio della Qualità e i Coordinatori dei Consigli di Corso di Studio.
3. La riduzione del carico didattico può essere autorizzata dal Senato Accademico in tutti i casi in cui sia prevista da apposite disposizioni di legge, quale, ad esempio, la partecipazione in qualità di componente delle commissioni giudicatrici per l'abilitazione scientifica nazionale fino ad un massimo del 25%.
4. Considerata la complessità delle attività gestionali connesse, il Senato Accademico autorizza la riduzione del compito didattico, fino ad un massimo del 25%, anche per i professori *Principal Investigator* di progetti di ricerca di particolare rilievo e complessità che ne facciano richiesta (quali: ERC, Human Frontiers, HORIZON EUROPE).
5. In caso di prese di servizio in corso d'anno accademico la riduzione del compito didattico, per l'anno accademico in corso, è automaticamente congrua alla porzione residua di anno accademico.

Art. 9 Congedi di professori e ricercatori di ruolo

1. Le richieste dei professori dirette a usufruire, ai sensi della normativa in vigore, nel successivo anno accademico, di un periodo di esclusiva attività di ricerca scientifica e quelle dei ricercatori interessati a godere, ai sensi della normativa in vigore, di un congedo per ragioni di studio o di ricerca scientifica devono essere presentate entro il 31 dicembre di ogni anno e, comunque, in tempo utile perché i Consigli dei Dipartimenti di appartenenza possano deliberare su di esse contestualmente alla programmazione didattica annuale, tenuto conto di tutte le esigenze cui il Dipartimento è impegnato a far fronte.
2. Il godimento di un periodo di esclusiva attività di ricerca scientifica o di congedo è incompatibile con il mantenimento delle cariche di Rettore, Prorettore, componente del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione, Presidente e componente del Nucleo di valutazione, Direttore di Dipartimento, Coordinatore di Corso di Studi, Presidente della SIR, Coordinatore di corso di Dottorato, Direttore di Scuola di specializzazione, Direttore di Centro di ricerca e di servizio d'Ateneo, Coordinatore e Componente del Presidio di Qualità.

Art. 10 Programmazione didattica e modalità di assegnazione dei compiti didattici.

1. In merito alla programmazione dell'assegnazione dei compiti didattici, si rinvia alle disposizioni delle Linee guida emanate dall'Ateneo in materia.

CAPO III

AFFERENZA AI CORSI DI STUDIO, AUTOCERTIFICAZIONE E VALUTAZIONE DELL'ATTIVITA' SVOLTA

Art. 11 Afferenza ai Corsi di Studio

1. Prima dell'inizio di ciascun anno accademico, ogni docente deve fare dichiarazione annuale di afferenza a non più di due corsi di studio presso i quali svolge il proprio compito didattico istituzionale, o attività didattica integrativa se trattasi di ricercatore a tempo indeterminato.
2. La dichiarazione di afferenza comporta il riconoscimento della partecipazione ai Consigli di Corso di Studio con voto deliberativo ed i diritti di elettorato attivo e passivo. La partecipazione ad altri Consigli, presso i quali il docente svolga attività didattica, ha luogo con voto consultivo.
3. Ai corsi di nuova istituzione ed ai corsi che non abbiano ancora completato il primo ciclo di attivazione possono afferire anche i docenti di riferimento indicati nell'offerta Didattica programmata.
4. I docenti possono afferire ad un secondo Corso di studio nel quale hanno un carico didattico in mutuaione solo qualora non abbiano ulteriori carichi in altri Corsi di Studio.

5. I ricercatori a tempo determinato possono afferire ad un corso di studio presso il quale svolgono attività didattica integrativa solo nel caso in cui non siano titolari di insegnamento in almeno altri due corsi di studio.

Art.12 Autocertificazione e valutazione dell'attività didattica, di servizio agli studenti e di ricerca.

1. I professori ed i ricercatori sono tenuti ad autocertificare lo svolgimento dell'insegnamento nelle varie forme previste, delle attività didattiche integrative e di servizio agli studenti come specificate all' art. 2 comma 1, provvedendo alla compilazione *on line* del diario del docente e del registro delle lezioni, che dovrà essere definitivamente salvato, a cura del docente responsabile dell'insegnamento, entro 30 giorni dal termine del semestre di riferimento. Il Direttore del Dipartimento cui afferisce il docente, verificata la corretta compilazione del registro delle lezioni, accerta la conformità tra le attività attribuite in sede di programmazione dell'offerta formativa e quelle effettivamente svolte dal docente, tenendo conto dei casi in cui il mancato svolgimento delle attività didattiche non dipenda da responsabilità del docente. È compito del Direttore di Dipartimento segnalare annualmente al Rettore i nominativi dei docenti che non provvedono ad espletare tali obblighi. L'eventuale accertamento di non conformità deve essere comunicato al Rettore entro il 30 novembre di ogni anno.
2. Il contenuto del registro assume valore di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000; ciascun docente è personalmente responsabile di quanto dichiarato secondo quanto previsto dalla normativa in materia di dichiarazioni mendaci.
3. Ai fini della rendicontazione dei progetti di ricerca, la quantificazione figurativa delle attività annue di ricerca, di studio e di insegnamento, con i connessi compiti preparatori, di verifica e organizzativi, è pari a 1.500 ore annue per i professori e i ricercatori a tempo pieno e a 750 ore per i professori e i ricercatori a tempo definito.
4. Ai sensi dell'art. 6, comma 7, della legge 240/2010 è competenza esclusiva delle università valutare positivamente o negativamente le attività dei singoli docenti e ricercatori. Per quanto riguarda l'attività di ricerca, la valutazione tiene conto dei criteri oggettivi di verifica dei risultati dell'attività di ricerca definiti da ANVUR nella delibera n. 132 del 13 settembre 2016.
5. In caso di valutazione negativa, ferma restando la responsabilità disciplinare, i docenti sono esclusi dalla partecipazione alle Commissioni di selezione e progressione del personale accademico nazionali e locali, nonché dagli organi di valutazione dei progetti di ricerca, secondo quanto disposto dall'art. 6, comma 8, della legge n. 240/2010.
6. **Ai fini della partecipazione alle commissioni locali**, su istanza del docente interessato,

il Rettore rilascia l'attestazione di valutazione, ai sensi dell'art. 6, comma 7, della legge n. 240/2010.

L'istanza prevede un'autocertificazione sullo svolgimento, nell'ultimo anno accademico concluso al momento della richiesta, del compito didattico istituzionale, delle attività didattiche integrative e di servizio agli studenti. All'autocertificazione è allegata una dichiarazione di conformità del Direttore del Dipartimento di appartenenza.

Relativamente all'attività di ricerca e ai risultati conseguiti, il docente autocertifica il possesso dei seguenti requisiti di cui alla delibera ANVUR n. 132 del 13 settembre 2016:

- aver pubblicato almeno tre prodotti scientifici dotati di ISBN/ISMN/ISSN o indicizzati su WoS o Scopus negli ultimi cinque anni precedenti alla data della richiesta;
- per i professori di prima fascia, il possesso dei requisiti relativi agli indicatori per far parte delle commissioni dell'Abilitazione Scientifica Nazionale; per i professori di seconda fascia e i ricercatori, il possesso degli indicatori previsti, rispettivamente, per l'abilitazione ai ruoli di professore di prima e seconda fascia.

7. **Ai fini della partecipazione dei professori ordinari alle commissioni di abilitazione scientifica nazionale (ASN)**, su istanza del docente interessato, il Rettore rilascia l'attestazione di positiva valutazione, ai sensi dell'art. 6, comma 7, della legge n. 240/2010.

L'istanza prevede un'autocertificazione relativamente al possesso del seguente requisito, ai sensi della delibera ANVUR n. 132/2016:

- pubblicazione di almeno tre prodotti scientifici dotati di ISBN/ISMN/ISSN o indicizzati su WoS o Scopus negli ultimi cinque anni.

8. Entro dieci giorni dalla presentazione della richiesta, il docente riceverà l'attestazione di valutazione ai sensi dell'art. 6, commi 7, della legge n. 240/2010.
9. L'attestazione di valutazione positiva ai fini della partecipazione alle commissioni locali ha durata di un anno rispetto alla data di rilascio.
10. Il Rettore può disporre la verifica, anche a campione, dell'assolvimento dei doveri didattici e di servizio agli studenti e dei risultati della ricerca dichiarati dai docenti.

CAPO IV

RETRIBUZIONE AGGIUNTIVA RICERCATORI A TEMPO INDETERMINATO

Art. 13. Determinazione della retribuzione aggiuntiva

1. Ai ricercatori a tempo indeterminato in servizio presso l'Ateneo, ai quali sono affidati, con il loro consenso, compiti di attività didattica per lo svolgimento dell'insegnamento nelle varie forme previste è attribuita, nei limiti delle disponibilità di bilancio, una retribuzione aggiuntiva sulla base di un compenso orario stabilito dal Consiglio di Amministrazione, tenendo conto delle disponibilità di bilancio, e comunque non inferiore al minimo stabilito

dal vigente decreto ministeriale in materia di trattamento economico spettante ai titolari di contratto per attività di insegnamento.

2. Ogni ricercatore può essere retribuito, con fondi a carico del bilancio di Ateneo, per un massimo di 90 ore.
3. La liquidazione della retribuzione aggiuntiva è disposta con decreto rettorale, a seguito dell'approvazione dei relativi registri, sul portale dedicato, da parte del Direttore di Dipartimento, secondo le modalità di cui all'art. 12, comma 1. Le previsioni di cui al precedente periodo si applicano, altresì, alla liquidazione della retribuzione aggiuntiva per la attività didattiche svolte, nel limite delle 60 ore, presso le sedi decentrate. I compensi per le attività didattiche svolte presso le sedi decentrate, eccedenti le 60 ore e non già liquidate a titolo di retribuzione aggiuntiva, sono attribuiti con Decreto Rettoriale, a seguito di delibera del Dipartimento recante il piano di pagamento per gli insegnamenti svolti, secondo i criteri stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 14 - Norme transitorie e finali

1. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento trovano applicazione le disposizioni contenute nella Legge n. 240/2010 e in ogni altra norma in materia di doveri accademici del personale docente e ricercatore.
2. Il presente regolamento è emanato dal Rettore e pubblicato all'albo ufficiale di Ateneo e sul sito web istituzionale ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.